



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(Città Metropolitana di Bari)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER TRATTENIMENTI O SPETTACOLI DAL VIVO DI PORTATA MINORE

ATTIVITÀ TEMPORANEA

**Al SUAP del Comune di GRAVINA IN PUGLIA
Back Office Comando PM (Polizia Amministrativa)
PEC: polizia.municipale.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it**

Ai sensi del Decreto cultura nr. 91 (agosto 2013) convertito in Legge il 07.10.2013 nr. 112, art. 7;

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso: M | ____ | F | ____ |

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____

N.d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA di _____

legale rappresentante della Società

Cod. fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA (se diversa da C.F.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____

N.d'iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)

rilasciato da Questura di _____

con n. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in data ____ / ____ / ____ valido fino al ____ / ____ / ____

per il seguente motivo _____

Trasmette segnalazione certificata di inizio attività relativa a:

**AVVIO DELL'ATTIVITA' TEMPORANEA DI INTRATTENIMENTI O SPETTACOLI DAL
VIVO DI PORTATA MINORE ai sensi del comma 8 bis) della Legge nr. 112 del 07.10.2013**

C
O
M
P
I
L
A
R
E

I
N

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

AVVIO DELL'ATTIVITA' TEMPORANEA DI TRATTENIMENTO

INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO

Comune di Gravina in Puglia C.A.P. | | | | | | Via _____ N. | | | |

SU AREA PRIVATA

SU AREA PUBBLIC CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. | | | | | | | | del ____/____/____
SUPERFICIE DI EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE mq. | | | | |

A CARATTERE temporaneo

dal ____/____/____ al ____/____/____ con orario dalle ____ alle ____

dal ____/____/____ al ____/____/____ con orario dalle ____ alle ____

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA _____

CHE SI SVOLGE dal ____/____/____ al ____/____/____

ORGANIZZATA DA _____

A TAL FINE, IL SOTTOSCRITTO, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici prodotti sulla base delle dichiarazioni non veritiere previsto dall'art. 75. dello stesso DPR 445/2000

DICHIARA:

1. sono stati compilati anche **QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE e ALLEGATO: A**
2. di aver presentato NOTIFICA ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004) prot. n. _____ del ____/____/____ (nel caso di somministrazione di alimenti e bevande)
3. **di essere a conoscenza che:**
 - 3.1 prima dell'effettivo inizio dell'attività deve essere presentato quanto necessario per l'espletamento della manifestazione/trattenimento come ad esempio corretto montaggio eventuale strutture, denuncia SIAE, ecc....
 - 3.1 prima dell'effettivo inizio dell'attività deve essere presentata NOTIFICA ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004) (nel caso di somministrazione di alimenti e bevande);
 - 3.2 l'esercizio dell'attività, oggetto della presente SCIA, è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - 3.3 l'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con D.M. n. 564/1992, anche in caso di ampliamento della superficie.
 - 3.4 che l'evento **fino ad un massimo di nr. 200 partecipanti** si svolgerà entro le 24 ore del giorno di inizio;

ALLEGA:

1. **le seguenti attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati previste da leggi e regolamenti per l'espletamento dell'attività di cui alla presente SCIA**

1.1. : | | | _____

1.2. | | | _____

1.3. | | | _____

2. **la seguente altra documentazione:**

2.1. | copia documento identità in corso di validità (**sempre**)

2.2. | | attestazione versamento oneri, diritti, ecc

2.3. | | copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)

2.4. | | _____

Data _____

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Informativa ex art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112 Conversione, con modificazioni, del D.L. 8.8.13, n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
Articolo 7 comma 8-bis.

Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successi ve modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge n. 241 del 1990](#), presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attività».

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme suigiochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Articolo 12. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Articolo 92. Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Articolo 131. Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.